UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

Area Didattica e dei Servizi agli Studenti/DL/GLP/dm

Visto il Responsabile del procedimento Dott. Giancarlo La Pietra

LA RETTRICE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano Bicocca emanato con decreto rettorale n. 0010332/15 del 3 Marzo 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella G. U. del 26 luglio 2001, n. 172, recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390";

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante "revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";

Visto la legge 30 dicembre 2020, n.178, in particolare, l'art. 1, comma 526, come modificato dal comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, introdotto in sede di conversione dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, che così dispone: <<*Al fine di sostenere gli studenti fuori sede appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro che, iscritti alle università statali non aventi carattere residenziale, rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato. I requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non sono richiesti per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non accedono al fondo di cui al primo periodo gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario.*>>, nonché il comma 527, come modificato dal comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, introdotto in sede di conversione dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, che così dispone: <<*Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio.*>>;

Visto il decreto ministeriale n. 630 del 10 settembre 2025, contenente i requisiti e le modalità di accesso al contributo di cui alla legge 30 dicembre 2020, n.178, art. 1, comma 526;

Vista la nota MUR n. 17885 dell'11 settembre 2025, contenente in particolare le indicazioni operative per la predisposizione dei bandi di concorso e la comunicazione del numero dei beneficiari al contributo di cui sopra;

Considerato che, dalle premesse al decreto ministeriale n. 630 del 10 settembre 2025 di cui sopra, si evince che lo stanziamento relativo all'anno 2025 risulta pari a 16,2 milioni di euro;

Considerato che, come evidenziato dalla nota MUR di cui sopra, il citato decreto MUR n. 630 del 10 settembre 2025 è attualmente in corso di registrazione, e che pertanto:
- il perfezionamento dell'intera procedura è subordinato al rilascio del visto da parte degli organi di controllo;
- l'eventuale mancata registrazione determinerebbe, quindi, l'impossibilità di dar seguito alla procedura;
- in tal caso, l'idoneità che lo studente abbia eventualmente ottenuto all'esito alla procedura bandita dall'Ateneo non farebbe sorgere alcuna pretesa al conseguimento del beneficio;

Considerato che, i requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente in materia, come richiamati dal decreto ministeriale n. 630 del 10 settembre 2025 e dalla nota MUR di cui sopra, sono quelli di seguito indicati:
- essere studenti iscritti, nell'anno accademico avviato nel mese di novembre precedente all'esercizio finanziario di riferimento, presso università statali non aventi carattere residenziale;
- essere studente fuori sede residente in luogo diverso rispetto a quello in cui è ubicato l'immobile locato;
- aver sostenuto spese di locazione abitativa durante l'esercizio finanziario di riferimento;
- appartenere a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro, con possibilità per gli studenti di avvalersi anche dell'ISEE corrente;
- rispettare i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, salvo che si sia studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel qual caso non è prevista la necessità di tali requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- non usufruire di "altri contributi pubblici per l'alloggio" nell'esercizio di riferimento, con ciò intendendosi in generale anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto forma di contributo economico;

Considerato che, in accordo al suddetto decreto ministeriale n. 630, i bandi di concorso devono prevedere che:
- non accedono al fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario;
- il contributo da corrispondere a ciascun beneficiario non può in nessun caso eccedere l'importo della spesa effettivamente sostenuta dallo studente per la locazione e dallo stesso documentata, come risultante all'esito delle opportune verifiche effettuate dall'ateneo;

Considerato che, in accordo al suddetto decreto ministeriale n. 630:
- gli atenei effettuano tutti i controlli necessari sulle dichiarazioni presentate per l'accesso dello studente al beneficio e verificano, anche in raccordo con gli

organismi regionali per il diritto allo studio, che l'avente diritto non risulti già destinatario di ulteriori contributi pubblici per l'alloggio;
- entro un termine che il MUR fissa annualmente le università comunicano il numero definitivo degli studenti risultati aventi diritto, anche all'esito di eventuali procedure interne di riesame;
- con decreto direttoriale del MUR, è determinato l'importo pro capite, che si ottiene dividendo l'importo del fondo per la somma degli studenti beneficiari in tutti gli atenei statali, ed è altresì determinata la somma spettante a ciascun ateneo, corrispondente al prodotto fra l'importo pro capite del contributo e il numero degli aventi diritto per ciascun ateneo;
- l'importo pro capite costituisce esclusivamente uno strumento di calcolo utilizzato dal MUR al fine di determinare la quota del fondo spettante a ciascuna delle università e non vincola l'ateneo in ordine alla determinazione del contributo spettante agli studenti beneficiari;
- le università provvedono a determinare, in concreto, la somma spettante a ciascuno studente beneficiario, tenendo conto che l'importo del contributo da corrispondere non può in nessun caso eccedere l'importo della spesa effettivamente sostenuta dallo studente per la locazione e dallo stesso documentata, come risultante all'esito delle opportune verifiche effettuate dall'ateneo;
- le università, sulla base delle risorse assegnate dal MUR, provvedono ad erogare il contributo agli studenti aventi diritto;
- è in ogni caso fatta salva la possibilità per le università di integrare le disponibilità con fondi propri;
- i termini per l'espletamento delle suddette procedure sono determinati con separato atto del Ministero dell'università e della ricerca;

Considerati i tempi e le modalità indicati dalla già citata nota MUR n. 17885 dell'11 settembre 2025;

Considerata la necessità e l'urgenza di pubblicare il bando in tempi brevi e di espletare le procedure di raccolta e valutazione delle richieste, di verifica del possesso dei requisiti previsti e delle procedure di riesame delle domande, in tempo per la trasmissione del numero definitivo dei beneficiari entro il termine perentorio indicato dal MUR con la succitata nota n. 17885, fissato al 24 ottobre 2025;

Ritenuto necessario approvare e pubblicare il "Bando per il contributo alle spese di locazione abitativa sostenute nell'anno 2025 dagli studenti universitari fuori sede" che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

Atteso che la dirigente attesta la legittimità e conformità del provvedimento;

D E C R E T A

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

1. di approvare e pubblicare il "Bando per il contributo alle spese di locazione abitativa sostenute nell'anno 2025 dagli studenti universitari fuori sede" che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

2. di dare mandato alla dirigente dell'Area Didattica e dei Servizi agli Studenti di pubblicare il presente decreto nelle forme di legge e di assumere tutti gli atti conseguenti.

LA RETTRICE
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

(Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005)